

COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 2024**CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 06/2024**

Nel procedimento promosso dalla società ASD VUELLE PESARO a cui è stato preliminarmente riunito il reclamo promosso dalla ASD PERGOLA BASKET avverso il risultato di omologazione della gara n. 1245 la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

Gulli Avv. Francesco	Presidente
Orlandi Avv. Luigi	Componente
Grisanti Avv. Gian Luca	Componente

All'udienza del 02.12.2024 sono presenti, collegate in video conferenza su piattaforma ZOOM le parti in rappresentanza delle società.

Vengono sentiti, sempre in video conferenza su piattaforma ZOOM, gli arbitri della partita Sig. Gregory Limone e Sig. Andrea Auriemma i quali confermano il rapporto arbitrale e la dinamica dei fatti.

Le società, si sono riportate ai rispettivi reclami e motivi aggiunti insistendo per l'accoglimento degli stessi.

La Corte, preliminarmente al resto, ritenuta la sussistenza, tenuto conto che è stato lamentato un possibile scambio di persona, dei presupposti previsti dall'art. 83 l comma RDG, ha ammesso la prova video richiesta dalla società ASD PERGOLA Basket.

Dalla audizione degli arbitri è stato confermato che all'esito di un alterco tra due giocatori in campo si è accesa una rissa a cui hanno partecipato, oltre che i giocatori di entrambe le squadre, anche alcuni tifosi identificati inequivocabilmente ("*riconoscibili perché indossavano le felpe della società*") come tifosi del Pergola.

All'esito di tale rissa, gli stessi tifosi del Pergola non abbandonavano il campo di gioco continuando ad insultare e minacciare i giocatori della squadra avversaria e tale circostanza impediva il regolare completamento della gara, inducendo gli arbitri a interrompere la stessa.

I fatti come sopra descritti non sono smentiti dal video allegato dal quale non è possibile evincere quale sia stato il comportamento dei tifosi del Pergola successivamente alla rissa.

Di contro dalle deposizioni degli arbitri non emergono responsabilità a carico della società ASD VUELLE Pesaro in merito ai fatti che hanno portato alla decisione degli arbitri di interrompere la partita, dal che il reclamo da questa promosso è fondato e va pertanto accolto.

Fermo restando quanto sopra, va comunque escluso il dolo e/o la colpa grave della società Pergola dal quale discende l'applicazione della penalizzazione di un punto in classifica, previsto dal I comma dell'art. 31 R.G.

Alla luce di quanto sopra la gara va omologata con il risultato di 20-0 in favore della ASD VUELLE Pesaro, senza punti di penalizzazione a carico di alcuna società

PQM

La Corte, in riforma della pronuncia del Giudice di primo grado, omologa la gara n. 1245 con il risultato di 20-0 in favore di ASD VUELLE PESARO contro ASD PERGOLA BASKET senza punti di penalizzazione.



Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia nei confronti di ASD PIRROLLA BASKET e la restituzione (laddove incassato) del contributo medesimo in favore della ASD VELLE PESARO

Ancona 02.12.2024

Presidente Avv. Francesco Gulli

Giudice Avv. Gian Luca Grisanti

Giudice Avv. Luigi Orlandi